

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PASTI AGLI ANZIANI SOLI E INDIGENTI

Approvato e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 234 del 20.10.1984, G.M. 45 del 6.2.1986 e C.C. nn. 237 del 12.11.1990, 111 del 29.9.1994 e 60 del 25.7.1996

ART. 1

Il Comune di Agliana organizza il servizio di distribuzione pasti agli anziani residenti nel territorio comunale e che si trovino in condizioni di solitudine e/o di grave indigenza secondo i criteri che di seguito vengono specificati.

TITOLO I - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 2

Il servizio consiste nella preparazione e distribuzione a domicilio, in appositi contenitori, del pasto di mezzogiorno consistente in un primo piatto, un secondo piatto, frutta o dolce.

ART. 3

Il servizio sarà assicurato tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per tutto il periodo dell'anno che restano in funzione, per l'espletamento dei normali compiti di istituto, la cucina dell'Asilo nido comunale e/o la cucina centralizzata di Via Bellini.

ART. 4

Il menù giornaliero, unico per tutti gli utenti del servizio, è medesimo a quello predisposto per i normali compiti di istituto dalle strutture indicate nel precedente art. 3.

TITOLO II - CRITERI DI USUFRUIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5

Sono ammessi ad usufruire il servizio a domanda degli interessati, coloro che:

- * abbiano superato il 60° anno di età e/o siano in condizioni particolari di invalidità;
- * non convivano in coabitazione con altri nuclei familiari di parenti e non;
- * dimostrino l'impossibilità di poter usufruire di pasti o presso parenti stretti residenti nelle immediate vicinanze.

L'Amministrazione comunale determina i limiti massimi organizzativi del servizio e il numero degli utenti, dando priorità, ai casi di condizioni di maggior bisogno, avvalendosi a tale scopo di ogni elemento utile in relazione alle condizioni socio-economiche.

ART. 6

Gli utenti devono accettare il menù giornaliero unico.

TITOLO III - CRITERI DI ACCERTAMENTO

ART. 7

L'Amministrazione comunale disporrà, tramite gli uffici comunali, l'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 5) per ogni richiedente.

ART. 8

Prima della erogazione del servizio comunque dovrà pervenire, all'Assessorato alla Sicurezza Sociale che ne dispone l'inizio, una relazione del servizio assistenza sociale del Comune, di verifica della situazione sociale dei singoli richiedenti.

ART. 9

Le condizioni particolari di invalidità per coloro che non hanno superato il 60° anno di età, o di coloro che, pur usufruendo di pensioni superiori di due volte a quella minima così come determinata dall'INPS, versino in particolari condizioni socio-psicologiche di cui al precedente articolo 5 saranno valutate, caso per caso, dalla Giunta Comunale.

ART. 10

L'accertamento, comunque avvenuto, della perdita di uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 5 comporta la revoca della erogazione che è disposta dall'Assessorato alla Sicurezza Sociale.

TITOLO IV - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

ART. 11

Il servizio è gratuito per gli utenti che abbiano un reddito pro-capite non superiore a quello determinato dall'INPS per le pensioni minime con una maggiorazione del 25%.

Gli utenti che abbiano un reddito pro-capite superiore a quello di cui al 1° comma e fino al doppio del minimo INPS dovranno corrispondere una quota di compartecipazione di L. 2.500 per ogni pasto erogato.

Gli utenti che abbiano un reddito pro-capite superiore a quello di cui al 2° comma dovranno corrispondere una quota di compartecipazione di L. 4.500 per ogni pasto.

Le modalità di pagamento sono assimilate a quelle previste per il servizio di refezione scolastica.

L'Amministrazione comunale, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 7, potrà disporre anche la sospensione dell'erogazione dei pasti nel caso venga comunque verificato il mantenimento di un tenore di vita incompatibile con le finalità di assistenza sociale conseguite dal servizio. L'Assessorato provvede alla comunicazione di sospensione al soggetto interessato che potrà, entro il termine perentorio di 15 giorni produrre proprie controdeduzioni. Su ricorso decide definitivamente la Giunta comunale nei successivi 15 giorni.

La revisione delle tariffe non comporta modifica al presente Regolamento ed è demandata alla Giunta Comunale che vi provvederà con proprio atto deliberativo."